COMUNE DI ALBIANO PROVINCIA DI TRENTO

Rep. n. 1126

Oggetto: ATTO COSTITUTIVO DELLA SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA "SO.GE.CA. S.r.l.".

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilatre, il giorno quattro del mese di dicembre alle ore 11.00 nella residenza municipale sita in via S. Antonio, n. 30. Avanti a me Casagranda Ezio, nato a Trento il 26.05.1949 e residente a Lona-Lases in via Provinciale, n. 13, Segretario titolare del Comune di Albiano autorizzato a rogare contratti di detto Comune in ossequio a quanto disposto dall'art. 38 del T.U.LL.RR.O.C., approvato con D.P.G.R 27.02.1995 n. 4/L e nel pieno rispetto dei poteri conferitimi dalla vigente legge notarile, sono comparsi i signori:

1. prof. MARIO CASNA, nato ad Albiano, il 15.02.1944, cittadino italiano, residente ad Albiano, in via S. Antonio n. 77, nella qualità di Sindaco e rappresentante del Comune di Albiano P. IVA 00271100224, che interviene nel presente atto nell'esclusivo nome, conto ed interesse del Comune che rappresenta e ciò in esecuzione della delibera consiliare n. 47 dd. 30.10.2003 esecutiva ai sensi di legge, omessane lettura per dispensa delle parti.

Il predetto soggetto della cui identità e capacità io Segretario rogante sono certo, rinuncia me consenziente all'assistenza dei testimoni.

AGENZIA DELLE ENTRATE DI TRENTO
PAGAMENTO DEL - 5 DIC. 2003
C/O
REG.TO IL - 5 DIC. 2003
Nº 5462
SERIE 68/I
IL FUNZIONARIO
REG. 128,4
IPOT.
VOL.
BOLLO
DIR. 4,13
TOTALE 132,24

IL SEGRETARIO COM.LE
(Casagranda Ezio)

IL SINDACO
(Prof. Mario Casna)

ART. 1

DENOMINAZIONE SOCIALE

Il Comune di Albiano costituisce una Società a responsabilità limitata, denominata: "SO.GE.CA. S.r.l.".

ART. 2

SEDE

La Società ha sede in Albiano (TN) in via S. Antonio n. 30.

ART. 3

OGGETTO

La Società ha per oggetto:

- lo studio della programmazione e pianificazione, la promozione e la gestione di attività di ricerca delle sostanze minerali in armonia con le esigenze di salvaguardia dell'ambiente, nonché con la necessità di promozione e tutela del lavoro e delle imprese;
- lo studio delle procedure di autorizzazione e concessione e di determinazione dei canoni;
- l'elaborazione dei disciplinari di autorizzazione e concessione;
- la predisposizione degli atti relativi all'accertamento e alla riscossione dei canoni concessori e dei fitti;
- il supporto tecnico alla sorveglianza sulla coltivazione;
- la programmazione, realizzazione e gestione delle strutture e infrastrutture necessarie e dei servizi inerenti la gestione del settore;

IL SINDACO
(Prof. Mario Casna)

IL SEGRETARIO COM.LE
(Casagranda Ezio)

COMUNE DI ALBIANO Prov. di Trento

- la promozione e la formazione imprenditoriale a livello comunale mediante:
- il supporto alla stesura del programma di coltivazione e del programma di sfruttamento;
- il supporto alla creazione d'impresa (piano di investimenti, piano finanziario, piano economico e relativa tempistica) e all'imprenditore nella fase di avvio;
- il supporto al marketing e all'amministrazione;
- l'attivazione di corsi di formazione.

La Società potrà svolgere tutte le attività connesse a quelle indicate precedentemente e sviluppare tutte le attività speciali collegate all'oggetto principale.

ART. 4

DURATA

La durata della Società è fissata sino al 31 (trentuno) dicembre 2023 (duemilaventitre) e potrà essere prorogata. La Società potrà essere anticipatamente sciolta con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria.

ART. 5

CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale è di Euro 10.000,00.= (diecimila) diviso in quote da 1 (uno) euro o multiplo di tale cifra e potrà essere aumentato con deliberazione dell'Assemblea dei soci, osservate le disposizioni di legge al riguardo.

IL SEGRETARIO COM.LE
(Casagranda Ezio)

COMUNE DI ALBIANO
Prov. di Trento

IL SINDACO
(Prof. Mario Casna)

Tale capitale viene assunto e sottoscritto in denaro dal socio unico - Comune di Albiano, rappresentato "pro tempore" dal Sindaco in carica prof. Mario Casna.

Ai sensi dell'art. 2475 del Codice civile il comparente dichiara di aver proceduto a versare l'intero capitale sociale, come risulta dalla ricevuta di deposito provvisorio rilasciata in data 04.12.2003 n.31 dalla Cassa Rurale Lavis – Valle di Cembra, Banca di Credito Cooperativo Soc. Coop. per azioni a r.l., con sede in Lavis, ricevuta che in copia conforme a mio rogito di data odierna, rep. n. 1126 si allega al presente atto sotto la lettera "A", per formarne parte integrante e sostanziale.

ART. 6

ESERCIZI SOCIALI

Gli esercizi sociali si chiuderanno al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno; il primo esercizio si chiuderà il 31.12.2004 (trentuno dicembre duemilaquattro) successivo all'iscrizione presso il Registro Imprese competente.

ART. 7

AMMINISTRAZIONE

A comporre il Consiglio di Amministrazione per i primi tre esercizi vengono nominati i signori:

- Bertolini Mario, p.m., nato a Rovereto il 08.06.1952, Presidente prenominato;
- Valle Claudio, geologo, nato a Trento il 08.04.1956, Consigliere;

IL SEGRETARIO COM.LE
(Casagranda Ezio)

COMUNE DI ALBIANO Prov. di Trento

IL SINDACO
(Prof. Mario Casna)

- Stenico Lorenzo, geologo, nato a Trento il 01.09.1957, Consigliere.

ART. 8

STATUTO

La Società è disciplinata e funzionerà secondo le norme stabilite dal presente atto costitutivo e dallo Statuto Sociale che, firmato dal comparente e da me Ufficiale Rogante, si allega al presente atto sotto la lettera "B", per formarne parte integrante e sostanziale.

ART. 9

UTILI

Gli utili netti, prelevata una somma non inferiore al 5% (cinque per cento) per la riserva legale e fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, saranno ripartiti fra i soci in proporzione alle quote di capitale sociale, salvo che l'Assemblea non disponga di destinarli a riserva.

ART. 10

SPESE

Il comparente dichiara che l'importo totale approssimativo delle spese per la costituzione a carico della Società ammonta ad € 1.500,00 (millecinquecento/00).

ART. 11

DELEGA

Il signor Bertolini Mario è delegato al ritiro del capitale sociale.

IL SEGRETARIO COM.LE
(Casagrande Ezio)

IL SINDACO
(Prof. Mario Casna)

Lo stesso è pure delegato al compimento di tutte le pratiche necessarie alla regolare costituzione della Società ed è autorizzato ad introdurre nell'atto costitutivo della stessa e nell'allegato Statuto Sociale tutte quelle modifiche, integrazioni ed aggiunte che fossero necessarie ai fini dell'iscrizione ovvero richieste dell'Autorità Giudiziaria in sede di eventuale omologazione.

ART. 12

VARIE

Imposte e spese di questo atto e delle dipendenti formalità sono a carico della "So.ge.ca. – S.r.l." qui costituita.

E richiesto io Ufficiale Rogante, ho ricevuto il presente atto del quale ho dato personalmente lettura ai signori comparenti e che a mia domanda, riconoscono conforme alla loro volontà, dispensandomi dalla lettura degli allegati, dei quali hanno preso visione e confermato la loro esattezza.

Questo atto scritto a macchina da persona di mia fiducia, su n. 5 pagine e righe 20 della presente, redatto su carta resa legale e su modulo autorizzato con D.P.R. dd. 31.12.1982, n. 955, viene firmato come segue:

PER IL COMUNE
IL SINDACO
(Prof. Mario Cadsna)

COMUNE DI ALBIANO
Prov. di Trento

IL SEGRETARIO

COMUNE DI ALBIANO PROVINCIA DI TRENTO

Copia conforme all'originale per Ufficio delle Entrate di Trento.

Albiano, li 05.12. 2003

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Casagranda Ezio)

COMUNE DI ALBIANO Prov. di Trento

ALLEGATO "B" AL CONTRATTO N. 1126 DD. 04.12.2003

IL SEGRETARIO

10,33 Euro

STATUTO SOCIALE

Titolo I
Costituzione - Denominazione - Sede e durata della Società

Articolo 1

La società ha la denominazione: " **SO.GE.CA. - S.r.l.**" ed è regolata dalle norme del presente statuto.

Articolo 2

La società ha sede legale in Albiano, Via S. Antonio n. 30

Articolo 3

La durata della società è stabilita al 31.12.2023 (duemilaventitre) e potrà essere prorogata. La società potrà essere sciolta anticipatamente con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria.

Titolo II
Oggetto della società

Articolo 4

La società ha per oggetto:

- lo studio della programmazione e pianificazione, la promozione e la gestione di attività di coltivazione di ricerca delle sostanze minerali in armonia con le esigenze di salvaguardia dell'ambiente, nonché con la necessità di promozione e tutela del lavoro e delle imprese;
- lo studio delle procedure di autorizzazione e concessione e di determinazione dei canoni;
- l'elaborazione dei disciplinari di autorizzazione e concessione;
- la predisposizione degli atti relativi all'accertamento e alla riscossione dei canoni concessori e dei fitti;
- il supporto tecnico alla sorveglianza sulla coltivazione;
- la programmazione, realizzazione e gestione delle strutture e infrastrutture necessarie e dei servizi inerenti la gestione del settore;
- la promozione e la formazione imprenditoriale a livello comunale mediante:
- il supporto alla stesura del programma di coltivazione e del programma di sfruttamento;
- il supporto alla creazione d'impresa (piano di investimenti, piano finanziario, piano economico e relativa tempistica) e all'imprenditore nella fase di avvio;
- il supporto al marketing e all'amministrazione;
- l'attivazione di corsi di formazione.

La società potrà svolgere tutte le attività connesse a quelle indicate precedentemente e sviluppare tutte le attività speciali collegate all'oggetto principale.

IL SEGRETARIO COM.LE (Casagranda Ezio)

IL SINDACO (Michele Sasso)

11

Titolo III
Capitale - Quote -

Articolo 5

Il capitale sociale è fissato in euro 10.000 (diecimila) diviso in quote da 1 (uno) Euro o multiplo di tale cifra e potrà essere aumentato con deliberazione dell'Assemblea dei soci, osservate le disposizioni di legge a riguardo.

Articolo 6

Le quote sono trasferibili per atto tra vivi secondo le seguenti modalità:

a) qualora un socio intenda cedere in tutto o in parte la propria quota, deve farne offerta in prelazione, con lettera a.r. al domicilio risultante dal libro dei soci, agli altri soci.

Il diritto di prelazione spetta a ciascuno degli altri soci in proporzione alla quota già posseduta e dovrà essere esercitato nel termine di trenta giorni dal ricevimento dell'offerta, trascorso il quale, l'alienante sarà libero, per il periodo di sei mesi, di cedere a terzi, al prezzo indicato, la quota offerta.

Il diritto di prelazione dovrà essere esercitato al prezzo indicato dall'alienante nell'offerta di vendita e comunque dovrà risultare dall'atto di cessione.

Per le porzioni di quota non optate, i soci hanno diritto di prelazione nell'acquisto nelle rispettive proporzioni, sempre alle stesse condizioni.

b) Le porzioni di quota per le quali nessun socio eserciti il diritto di prelazione, sono liberamente cedibili a terzi nei termini di cui sopra.

Qualora il diritto di prelazione non venga esercitato per l'intera quota o porzione offerta in vendita, l'alienante avrà diritto di cederla a terzi nei termini di cui sopra.

c) Per la cessione delle quote a terzi non soci, ivi comprese le donazioni delle stesse, sarà necessario il gradimento del Consiglio di amministrazione, che delibererà secondo la maggioranza e le regole stabilite nel presente Statuto. La deliberazione non è comunque valida qualora non vi partecipino gli amministratori nominati dal Comune di Albiano.

Nel caso in cui il gradimento sia rifiutato, il Consiglio di amministrazione dovrà indicare, entro trenta giorni dalla comunicazione del diniego, altro acquirente disponibile all'acquisto. Decorso inutilmente detto termine, sarà efficace l'alienazione delle quote al soggetto indicato nella richiesta di gradimento.

Titolo IV
Assemblea

Articolo 7

L'assemblea, ordinaria o straordinaria, è convocata dal Presidente del Consiglio di amministrazione di propria iniziativa o su richiesta di tanti soci che rappresentino 1/5 (un quinto) del capitale sociale, anche fuori dalla sede della società, purché nella Provincia di Trento.

IL SEGRETARIO COM.LE (Casagrande Ezio)

IL SINDACO

L'assemblea ordinaria dei soci dovrà essere convocata dall'organo amministrativo almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale o entro sei mesi in caso di particolari esigenze o necessita'.

Articolo 8

Le convocazioni dell'assemblea sono fatte con (lettera a.r. spedita ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci) la pubblicazione dell'avviso, contenente l'o.d.g., nel Bollettino Ufficiale della Regione T.A.A. (B.U.R.), almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza. In caso di comprovata urgenza il termine si riduce a otto giorni.

Nell'avviso devono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Nella stessa lettera dovranno essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza di seconda convocazione, qualora la prima andasse deserta.

In mancanza delle suddette formalità, l'assemblea è ugualmente valida qualora si costituisca in forma totalitaria, con la presenza dell'intero capitale sociale e dell'organo amministrativo e, qualora ci sia, del Collegio sindacale.

Articolo 9

Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci che risultino iscritti nel libro dei soci almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea.

Ciascun socio ha diritto di un voto per ogni Euro di quota posseduta di quota e può farsi rappresentare in assemblea con delega scritta da un'altra persona che non sia amministratore, sindaco o dipendente della società. La regolarità della delega sarà accertata dal Presidente.

Articolo 10

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione. In caso di sua assenza o impedimento, il Presidente sarà eletto dall'assemblea, che sceglierà tra gli intervenuti anche il segretario, a meno che il verbale debba essere redatto da un notaio.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate con voto palese e sono raccolte in apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario o dal notaio.

L'assemblea ordinaria delibera in prima convocazione con voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale, ed in seconda convocazione delibera validamente qualunque sia la parte del capitale intervenuto.

L'assemblea straordinaria delibera in prima convocazione, con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno due terzi del capitale sociale, ed in seconda convocazione col voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

Le deliberazioni che dispongono la revoca degli amministratori non sono comunque valide se alla votazione non ha preso parte il Comune di Albiano.

Le deliberazioni dell'assemblea, adottate in conformità della legge e del presente statuto, vincolano tutti i soci, ancorchè assenti o dissenzienti, salvo il diritto di recesso nei casi previsti dalla legge.

IL SEGRETARIO COM.LE
(Casagrande Ezio)

IL SINDACO
(Prof. Mario Casna)

Titolo V
Consiglio di amministrazione

Articolo 11

La società è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da un numero di membri effettivi, non inferiore a tre e non superiore a nove. Il numero effettivo è fissato per la prima volta dall'atto costitutivo e successivamente dall'Assemblea ordinaria in sede di nomina del Consiglio di amministrazione. Il Comune di Albiano ha diritto di procedere alla nomina diretta di un numero di amministratori proporzionale all'entità della quota posseduta. Cessazione, decadenza, revoca e sostituzione degli amministratori sono regolate dalla legge e dal presente statuto; la revoca o la sostituzione degli amministratori nominati dal Comune di Albiano, ai sensi dell'art. 2458 c.c., è di esclusiva competenza dello stesso.

Il compenso degli amministratori, oltre al rimborso delle spese sostenute per ragioni del proprio ufficio, è determinato dall'assemblea ordinaria che lo nomina.

L'organo amministrativo dura in carica 3 (tre) esercizi sociali e può essere rieletto.

Articolo 12

Il Consiglio di amministrazione si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, anche per videoconferenza, tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta da uno dei suoi membri.

La convocazione è fatta dal Presidente con lettera raccomandata spedita otto giorni prima e, nei casi di urgenza, con telegramma, spedito almeno tre giorni liberi prima dell'adunanza a ciascun amministratore.

Il Consiglio è validamente costituito, anche in assenza delle formalità di cui al comma precedente, se sono presenti tutti i consiglieri e tutti i sindaci e nessuno eccepisca il difetto di convocazione e/o informazione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta.

Articolo 13

Il Consiglio di amministrazione, salvo che per la prima volta nominato con l'atto costitutivo, elegge il Presidente fra i membri nominati dal Comune di Albiano.

Il Presidente del Consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, con facoltà di compiere tutti gli atti che essi ritengano opportuni per l'attuazione degli scopi sociali, esclusi solo quelli che la legge riserva in modo tassativo all'assemblea.

Il Consiglio di amministrazione potrà delegare parte o tutti i propri poteri ed attribuzioni al Presidente o ad alcuno o più dei suoi membri determinandone i limiti della delega.

Articolo 14

Al Presidente, nonché nei limiti dei poteri delegati all'eventuale amministratore o amministratori delegati spettano, nei limiti di legge e del presente statuto, la firma e la rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative, in ogni grado di giurisdizione od anche per giudizi di revocazione e di correzione, nominare arbitri e transigere qualsiasi controversia.

IL SINDACO
IL SEGRETARIO COM.LE

Potrà pure essere nominato da parte dell'assemblea un direttore generale.
All'atto della nomina l'Assemblea ne determinerà i relativi poteri.

MARCA DA BOLLO 16,33 Euro

COMUNE DI ALBIANO

Articolo 15

L'organo amministrativo è autorizzato inoltre a nominare direttori, condirettori, vicedirettori, procuratori per singoli atti o categorie di atti, collaboratori tecnici e tecnici determinandone il compenso.

Titolo VI
Collegio sindacale

Articolo 16

L'assemblea con propria delibera potrà istituire il collegio sindacale.

Il collegio sindacale è composto di tre sindaci effettivi e due supplenti di cui almeno uno effettivo che lo presiede ed uno supplente, la cui designazione è riservata al Comune di Albiano.

Il compenso al collegio sindacale è determinato dall'assemblea sulla base della tariffa media dei dottori commercialisti in vigore alla nomina.

Il collegio dura in carica tre esercizi e può essere revocato secondo le disposizioni di legge e del presente statuto.

I sindaci nominati dal Comune di Albiano, ai sensi dell'art. 2458 c.c., possono essere revocati unicamente da quest'ultimo.

Articolo 17

Al Collegio sindacale si applicano le disposizioni degli articoli 2397 ss c.c.

Titolo VII
Bilancio e utili

Articolo 18

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio, il Consiglio di amministrazione procede alla formazione del bilancio col conto profitti e perdite, secondo le modalità previste dalla legge.

Articolo 19

Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotta la parte da destinare alla riserva legale, saranno reinvestiti nell'attività sociale o distribuiti secondo deliberazione dell'assemblea, nella misura decisa da quest'ultima.

COMUNE DI ALBIANO Prov. di Trento
IL SEGRETARIO COM.LE (Casagrande Ezio)
IL SINDACO (Prof. Mario Casna)

L'assemblea può stabilire speciali prelevamenti a favore di riserve straordinarie e per altra destinazione.

Articolo 20

Il pagamento degli utili sarà effettuato nel termine che sarà fissato dall'assemblea, presso la sede sociale a decorrere dal giorno che viene annualmente fissato.

Gli utili non riscossi entro cinque anni dal giorno in cui divennero esigibili vanno prescritti a favore della società.

Titolo VIII
Scioglimento e liquidazione della società

Articolo 21

Lo scioglimento della società ha luogo, oltre che per le cause previste dalla legge, in occasione della revoca dell'affidamento del servizio da parte del Comune di Albiano.

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'assemblea stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, con le funzioni e i poteri stabiliti dalla legge.

Allo scioglimento della società, le strutture, le attrezzature e le apparecchiature acquistate dalla società saranno trasferite al Comune di Albiano secondo le modalità e i valori precisati dalle opportune valutazioni tecniche e a meno che il Comune non intenda rinunziarvi.

Titolo IX
Disposizioni varie

Articolo 22

Le controversie che eventualmente sorgano tra i soci e la società; tra i soci tra loro; tra i soci o la società e gli amministratori o i liquidatori, purché suscettibile di compromesso in arbitri, sarà risolta da un collegio arbitrale composto da tre membri, dei quali due nominati dalle parti ed il terzo, nominato per accordo dei primi due, con funzione di Presidente del Collegio arbitrale.

La parte che vorrà promuovere l'arbitrato comunicherà all'altra con lettera raccomandata a.r., il nome del proprio arbitro.

L'altra parte, entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della comunicazione, comunicherà a sua volta, con lettera raccomandata a.r., il nome dell'arbitro da essa scelto.

Ove una della parti non provveda alla nomina dell'arbitro di sua competenza o i due arbitri, come sopra nominati, non si accordino per la designazione del terzo, vi provvederà il Presidente del Tribunale di Trento entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta di una delle parti.

L'arbitrato sarà rituale secondo diritto.

IL SINDACO
(Casagranda Ezio)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Casagranda Ezio)

Qualsiasi determinazione sarà presa entro 120 (centoventi) giorni, senza formalità di procedura ma nel rispetto del principio del contraddittorio e sarà considerata espressione della volontà delle parti, quale patto fra le stesse direttamente intercorso.

Il compenso degli arbitri verrà determinato secondo le tariffe della Camera di Commercio di Trento

L'arbitrato avrà sede ad Albiano.

Articolo 23

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa rinvio alle vigenti norme di legge.

IL SINDACO
(Prof. Mario Casna)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Casagranda Ezio)

COMUNE DI ALBIANO
Prov. di Trento